

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione "Fusina Beach Fest", in località Fusina, dal giorno 29/06/2019 e fino al giorno 15/09/2019

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Venezia in collaborazione con l'Associazione Fusina 2000, ha organizzato il Fusina Beach Fest;
- l'evento è stato inserito all'interno dell'elenco degli eventi a cui il Comune di Venezia dà supporto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 41/2019;

Considerato che:

- tale manifestazione potrebbe comportare l'afflusso di numerose partecipanti, region per cui dovranno essere garantite sufficienti condizioni di sicurezza;
- in data 14/06/2019 si è tenuto apposito sopralluogo tra gli organizzatori dell'evento e gli uffici comunali, in occasione del quale sono state definite alcune delle condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione, in particolare il rafforzamento dei divieti di sosta al di fuori degli spazi all'uopo predisposti lungo via Moranzani e l'introduzione di ulteriori limitazioni all'accesso sul tratto terminale di via Moranzani sul quale già sussiste una divieto di circolazione eccetto frontisti e residenti;

Visti:

- gli esiti dell'incontro tenutosi in data 06/06/2019 presso il Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi ;
- gli esiti del sopralluogo effettuato in data 14/06/2019;
- la nota inoltrata in data 20/06/2019 dal Settore Mobilità e Trasporti in relazione alla regolamentazione della circolazione;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. di istituire il divieto sosta permanente con rimozione coatta del veicolo su via Moranzani dal civico n° 86 e fino alla rotatoria di inversione della circolazione, su entrambi i lati della carreggiata;**
- 2. in occasione delle giornate in cui sono programmati gli eventi, sul tratto di via Moranzani compreso tra il civico n. 90 e la fine della stessa, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di circolazione eccetto residenti e titolari di attività economica ivi insediata.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività secondo quanto indicato nei punti 1 e 2 del presente provvedimento.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 giugno 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

()Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*